



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE
SERVIZIO LAVORO

ALLEGATO B

**METODOLOGIA DI CALCOLO PER
L'APPLICAZIONE DI COSTI STANDARD
UNITARI PER IL FINANZIAMENTO
DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA
PER L'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE
DI BASE E TRASVERSALI IN
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(Art. 44 del D.lgs. 81/2015)**

Sommario

Introduzione	3
Definizione delle Tabelle standard di costi unitari: METODOLOGIA.....	3
SEZIONE 1 “Individuazione UCS”	4
SEZIONE 2 “Individuazione numero minimo e massimo di apprendisti per corso”:	8
Attività preliminare di raccolta informazioni.....	8
MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE.....	9
Risultato del campionamento	10

Introduzione

Ai fini dell'emanazione del nuovo Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44 del D.lgs 81/2015), alla luce dell'esperienza maturata, si è ritenuta necessaria l'adozione di una nuova metodologia per la definizione dei relativi costi unitari standard.

Definizione delle Tabelle standard di costi unitari: METODOLOGIA

Le risorse attualmente disponibili per il finanziamento del progetto sono di derivazione statale, ma non si esclude il successivo utilizzo anche di risorse europee.

Nelle more, in ogni caso, della definizione di specifiche unità di costo a livello nazionale in materia di offerta formativa pubblica esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art. 44, comma 3, del D.lgs 81/2015), si è ritenuto opportuno mutuare e far riferimento alla vigente normativa comunitaria (Regolamento Delegato – UE – 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020), secondo peraltro una prassi già utilizzata dalla Regione Abruzzo che ha mutuato dal PON IOG le UCS per le operazioni di tipo IeFP.

D'altronde, anche nell'ambito dell'attuazione dei programmi ricadenti nel PNRR e GOL, che impattano sulle politiche occupazionali, si è ritenuto di dover adottare la medesima metodologia.

Le modalità di gestione finanziaria, pertanto, dell'Avviso in argomento avverranno tramite l'utilizzo delle UCS adottate dalla Commissione UE, ai sensi dell'art. 14, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1304/2013, su proposta dell'Italia e autorizzate nel Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31.10.2016 recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195, che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute e ss.mm. e ii.

L'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (c.d. "*Opzioni di Semplificazione dei Costi*" – OSC), rappresenta una grande opportunità offerta dalla Comunità Europea per semplificare i processi amministrativi, ridurre gli oneri burocratici per le imprese e orientare gli interventi al raggiungimento dei risultati.

L'applicazione della metodologia dei costi semplificati sfrutta gli effetti positivi della semplificazione, senza compromettere la legalità e la regolarità della spesa.

Vantaggi per la Pubblica Amministrazione:

- ✓ una **riduzione dei costi di gestione**, con particolare riferimento ai costi legati alle verifiche dei rendiconti;

- ✓ una **accelerazione della spesa** eventualmente da certificare;
- ✓ facilitazione per il **raggiungimento di target** prestabiliti.

Vantaggi per i beneficiari:

- ✓ **facilitazione all'accesso ai fondi** da parte delle imprese di minore entità in virtù della semplificazione del processo gestionale e concentrazione delle risorse umane nel conseguimento degli obiettivi strategici del progetto finanziato, anziché la raccolta e verifica di documenti amministrativo-contabili;
- ✓ **semplificazione delle modalità di rendicontazione** delle spese con conseguente eliminazione della documentazione giustificativa della spesa rendicontata ed abbattimento del rischio di errore nella fase di rendicontazione della stessa;
- ✓ **riduzione di costi amministrativi** legati alla gestione del progetto finanziato e dei tempi di attesa per l'erogazione del finanziamento.

La determinazione delle UCS è avvenuta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ il ricorso alle UCS è definito **in anticipo**;
- ✓ il calcolo delle UCS è **giusto**, vale a dire ragionevole, basato sulla realtà, non eccessivo o estremo;
- ✓ l'applicazione delle UCS è **equa** e non favorisce alcun beneficiario rispetto ad altri, trovando applicazione per tutti i beneficiari che intendono avere accesso ai finanziamenti;
- ✓ le modalità attraverso le quali si è giunti alla determinazione delle UCS è **verificabile**, sulla base della metodologia indicata nel presente documento.

Il presente documento è articolato nelle seguenti due sezioni:

- **SEZIONE 1** “*Individuazione UCS*”;
- **SEZIONE 2** “*Individuazione numero minimo e massimo di apprendisti per corso*”: in questa sezione è stato analizzato, sulla base dei dati storici riferiti alla precedente programmazione, il numero minimo e massimo degli apprendisti per corso.

SEZIONE 1 “Individuazione UCS”

Ai fini della determinazione della UCS si è proceduto inizialmente a verificare la possibilità di utilizzare i costi di cui all'Allegato **XIV** “*Condizioni relative al rimborso a tutti gli Stati Membri specificati delle spese in base a tabelle standard di costi unitari*” del medesimo Regolamento UE 2021/702. Atteso, tuttavia, che nel citato Allegato XIV si stabilisce espressamente che lo stesso si

applica a “*tutte le operazioni riguardanti l’erogazione di una formazione a persone occupate, ad eccezione dei tipi di operazioni per i quali sono state definite, in un altro allegato del presente regolamento delegato, altre opzioni semplificate in materia di costi*”. Considerato che l’Allegato **IV (già Allegato VI)** contenente “*Condizioni relative al rimborso all’Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari*” del medesimo Regolamento include UCS specifiche per la formazione, peraltro già adottate dalla Regione Abruzzo per le attività di tipo IeFP, si ritiene di doversi adeguare e di adottare pertanto le UCS contenute in quest’ultimo Allegato (**IV**).

Si è fatto quindi riferimento al tipo di **operazione 3** denominata “*Misure 2A, 2B, 4C e 7.1 del programma operativo nazionale “Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile (2014IT05M90P001) e operazioni simili*”, autorizzate da Regolamento anche per il PO - FSE Regione Abruzzo.

Poiché assente, però, nel predetto Allegato IV (già VI) la specifica tipologia di formazione esterna in apprendistato professionalizzante di II livello (art. 44 del D.lgs 81/2015), per l’individuazione della relativa UCS si è fatto riferimento **ad operazioni con attività simili (formazione mirata all’inserimento lavorativo, apprendistato di I e III livello)**, ed ai relativi indicatori tariffari:

<i>FASCIA</i>	<i>TARIFFA ORARIA CORSO</i>	<i>TARIFFA ORARIA PER STUDENTE</i>
C	€ 73,13	€ 0,80
B	€ 117,00	€ 0,80
A	€ 146,25	€ 0,80

Per la definizione delle predette fasce, “*in base al tipo di insegnante che impartisce la formazione*”, lo stesso Regolamento UE 2021/702 rinvia espressamente alla **circolare n. 2 in data 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali**, avente ad oggetto “*Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)*” - vedasi nota 5 Allegato IV.

Sono state, quindi, estrapolate dalla richiamata circolare n. 2 in data 2 febbraio 2009 le seguenti tre fasce di livello del personale docente, che svolge attività di docenza/insegnamento, con relativi requisiti di cui devono essere in possesso:

<i>FASCIA</i>	<i>REQUISITI</i>
A	docenti di ogni grado del sistema universitario/scolastico e dirigenti del l'Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; funzionari dell’Amministrazione Pubblica impegnati in attività formative proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione con esperienza almeno quinquennale ; ricercatori senior (dirigenti di ricerca, primi ricercatori) impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza

	e/o di specializzazione: dirigenti d'azienda o imprenditori impegnati in attività del settore di appartenenza, rivolte ai propri dipendenti, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo o categoria di riferimento; esperti di settore senior e professionisti impegnati in attività di docenza, con esperienza professionale almeno quinquennale nel profilo/materia oggetto della docenza.
B	ricercatori universitari di primo livello e funzionari dell'Amministrazione Pubblica impegnati in attività proprie del settore/materia di appartenenza e/o di specializzazione; ricercatori Junior con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore di interesse: professionisti o esperti con esperienza almeno triennale di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto della docenza.
C	assistenti tecnici (laureati o diplomati) con competenza ed esperienza professionale nel settore: professionisti od esperti junior impegnati in attività proprie del settore/materia oggetto della docenza.

Atteso, pertanto, che le abilità e le conoscenze afferenti alle competenze di base e trasversali (cd *soft skills*), che l'apprendista deve acquisire durante il modulo formativo a cui partecipa (di norma della durata di 40 ore annuali), attengono ad un livello di base, quindi non di tipo tecnico-professionalizzante e specialistico, si reputa **adeguato e ragionevole** l'impiego di personale docente in possesso dei titoli e requisiti di cui **alla fascia "C" della richiamata circolare n. 2 in data 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro.**

Di conseguenza, si ritiene di dover far riferimento alla seguente fascia del Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020:

FASCIA	TARIFFA ORARIA CORSO	TARIFFA ORARIA PER STUDENTE
C	€ 73,13	€ 0,80

Tenuto conto, però, che – nell'ambito del programma GOL - con l'**Allegato C "Standard dei servizi di Gol e relative unità di costo standard"**, riferito al **LEP "Percorsi di aggiornamento"**, approvato **con deliberazione n. 5 in data 09.05.2022 del Commissario straordinario ANPAL**, i valori della citata UCS sono stati indicizzati, come previsto dal più volte menzionato Regolamento Delegato UE 2021/702, si ritiene di dover adottare - in via analogica - l'aggiornata UCS, al lordo della rivalutazione monetaria sulla base dei dati statici (ISTAT-FOI):

<i>FASCIA</i>	<i>TARIFFA ORARIA CORSO</i>	<i>TARIFFA ORARIA PER STUDENTE</i>
C	€ 76,8	€ 0,84

Pertanto il calcolo dell'importo per l'erogazione per la formazione esterna in apprendistato professionalizzante è così stabilito:

$$\begin{aligned}
 & \mathbf{€ 76,8 \times n^{\circ} \text{ ore corso}} \\
 & \quad + \\
 & \mathbf{€ 0,84 \times n^{\circ} \text{ ore effettive corso di tutti gli allievi}}
 \end{aligned}$$

Ai fini dell'Avviso si ritiene comunque anche ammissibile il coinvolgimento di docenti di fascia "A" e "B", fermo restando tuttavia che la Regione, per tali risorse umane coinvolte, riconoscerà solo ed esclusivamente i costi nella misura delle sole UCS per docenti di fascia "C".

L'accesso al finanziamento è condizionato dall'effettiva realizzazione da parte dell'Organismo di Formazione dell'intero percorso formativo (riferito alle ore previste da ogni singolo modulo formativo) e dalla effettiva partecipazione dei destinatari. La verifica è effettuata attraverso il registro presenze.

L'UCS, come si nota, si compone di una parte corrispondente ad un parametro costo-ora corso, e da una parte corrispondente ad un parametro costo-ora allievo.

Anche il nuovo Avviso per l'erogazione dell'offerta formativa pubblica in apprendistato professionalizzante si baserà sul principio della "concorrenza del mercato", mediante l'istituzione del "Catalogo aperto regionale", nel quale si potranno liberamente iscrivere tutti gli Organismi di formazione accreditati in Regione Abruzzo per la macrotipologia "formazione continua" ed interessati all'erogazione della formazione esterna in apprendistato: l'apprendista ed il datore di lavoro hanno, quindi, la facoltà di scegliere liberamente l'Organismo di cui avvalersi per l'erogazione della formazione, tra quelli ammessi e presenti sul Catalogo, mediante il sistema dei "voucher" (cd strumento "accreditamento-voucher"), utilizzando la modalità a "sportello".

Il predetto sistema a "Catalogo", sebbene abbia il vantaggio e la peculiarità di garantire una presenza diffusa e capillare sull'intero territorio regionale di Organismi di formazione in grado di erogare la formazione, in sedi formative quindi il più vicino possibile al luogo di lavoro dell'apprendista, d'altro lato può – però - penalizzare gli Organismi di formazione presenti nelle aree interne colpite da declino industriale ed occupazionale, che hanno quindi difficoltà a creare classi con un numero adeguato di apprendisti, che possa loro garantire una giusta ed equa retribuzione per l'attività formativa svolta.

La citata metodologia di derivazione comunitaria, che per l'individuazione degli indicatori tariffari si basa principalmente sul parametro costo-ore corso e ed in via residuale e marginale sul parametro

costo-ora allievo, consente pertanto anche una più giusta retribuzione dell'attività formativa erogata da Organismi di formazione presenti nelle predette aree interne e svantaggiate.

SEZIONE 2 “Individuazione numero minimo e massimo di apprendisti per corso”:

In questa sezione si intende definire il numero minimo e massimo di apprendisti per corso relativamente al nuovo Avviso, sulla base dei dati storici riferiti alla precedente programmazione.

Nell'ultima versione aggiornata del precedente avviso, approvata con determina dirigenziale n. 810/DPG007 in data 13.09.2019 all'art. 13 (“*Composizioni classi*”) si stabiliva che: “*Le classi sono composte ai fini didattici da un minimo di n. 5 fino ad un massimo di n. 20 apprendisti. Tenuto conto, però, ai fini della sicurezza, che risultano prevalenti ed inderogabili, che il numero massimo degli “utenti” (compresi oltre gli allievi anche il docente ed eventuali incaricati di tutoring) per ogni aula didattica o aula laboratorio accreditati non può superare quello fissato dalla perizia sottoscritta ed asseverata da tecnico abilitato, presentata rispettivamente al competente Ufficio Accreditamenti all'atto dell'accreditamento o in sede di dichiarazione di inizio attività per quanto concerne l'aula laboratorio, il numero massimo di apprendisti per aula (classe) dovrà essere quantificato sulla base del numero di utenti ammissibili ai fini della sicurezza, qualora inferiore alle 20 unità*”.

Attività preliminare di raccolta informazioni

Questa fase ha previsto la raccolta del set di informazioni utili alla definizione del campione, quali:

1. **Consultazione della banca dati** informatizzata, denominata *SIAP* (Sistema Informativo Apprendistato Professionalizzante), relativa all'ultimo Avviso pubblico per il finanziamento dell'offerta formativa pubblica esterna per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante, approvato con D.G.R. n. 194/DPG007 in data 22 dicembre 2016 e successivi aggiornamenti, rimasto attivo **dal febbraio 2017 al gennaio 2021**.
2. **Individuazione ed estrazione** dalla suddetta banca dati, **dei 10 Organismi di Formazione (ODF)** a cui sono stati affidati **il maggior numero di corsi nel triennio 2019-2021**, facendo riferimento alla data del provvedimento di finanziamento compreso nel suddetto periodo.
3. **Individuazione ed estrazione dei corsi affidati**, attraverso i suddetti provvedimenti di finanziamento, suddivisi per ciascuno dei menzionati 10 Organismi di formazione.

4. **Elaborazione del database:** in questa fase è stato effettuato un **campionamento dei dati storici** attraverso le seguenti operazioni:

a) **Campionamento**, attraverso estrazione casuale, vedasi dettaglio di seguito, **del 20% dei corsi affidati a ciascuno dei citati 10 Organismi;**

b) Per ogni corso estratto, sono stati individuati i seguenti parametri:

- I. **numero apprendisti oggetto di finanziamento della classe:** estratti dalla banca dati del SIAP;
- II. **numero apprendisti oggetto di rendicontazione della classe:** estratti dai fascicoli cartacei in possesso dell'Ufficio Politiche del Lavoro;
- III. **numero apprendisti rendicontati della classe con proiezioni:** per quei corsi che non sono stati ancora rendicontati è stata calcolata una proiezione del numero di apprendisti ipoteticamente da rendicontare. Per ottenere tali valori è stato calcolato il rapporto medio tra il numero di apprendisti finanziati e quelli rendicontati dei restanti corsi.

MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

Al fine di ottenere un sorteggio obiettivo ed imparziale si è fatto ricorso alla funzione “*Campionamento*” dell'applicativo *Microsoft Excel* presente all'interno della scheda *Dati* sezione *Analisi dati*.

Si è proseguito predisponendo, per ogni Organismo di Formazione, tra i dieci scelti, un elenco contenente i codici dei rispettivi corsi assegnando a ciascuno di essi un corrispondente numero identificativo e progressivo, poiché con la predetta funzione di *Excel* è possibile campionare solo dati numerici.

Il citato elenco (allegato n. 1), costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. L'algoritmo alla base della funzione di campionamento è del tipo “*estrazione con reinserimento*” per cui è possibile che il numero identificativo di un corso possa essere estratto più volte all'interno di un singolo campionamento, in tal caso si è provveduto ad effettuare una nuova e successiva estrazione limitata ai soli identificativi numerici ripetuti nella precedente estrazione.

Esempio: Vengono estratti gli identificativi numerici 3, 5, 6, 8, 9, 6, 5.

In questo caso viene effettuata una nuova estrazione di due identificativi per la sostituzione dei ripetuti numeri 5 e 6.

Vengono allegati al presente documento:

1. file Excel contenente tutti i dati relativi agli Organismi selezionati (allegato n. 1), i rispettivi corsi erogati e i risultati delle procedure di campionamento;
2. gli *screenshot* relativi al dettaglio delle celle interessate dalle procedure di campionamento (allegato n. 2).

Risultato del campionamento

Come si evince dall'allegato n. 3 i risultati ottenuti dai dati raccolti sono quelli riportati nella seguente tabella:

TOTALE APPRENDISTI FINANZIATI	812
TOTALE APPRENDISTI RENDICONTATI CON PROIEZIONI	≈ 567
MEDIA APPRENDISTI FINANZIATI PER OGNI CLASSE	10,28
MEDIA APPRENDISTI RENDICONTATI PER OGNI CLASSE	7,18

Si evidenzia che nel precedente Avviso, tra l'invio dell'istanza di finanziamento da parte degli Organismi di Formazione ed il provvedimento di finanziamento, trascorreva un arco temporale considerevole (nell'ultima fase addirittura di circa un anno) dovuto a diverse concause oggettive, tra cui principalmente la mancanza di un sistema informatico dedicato.

Per tale ragione il numero di apprendisti che iniziavano il corso, erano spesso di numero inferiore rispetto a quelli per i quali era stato richiesto il finanziamento, in quanto nel frattempo avevano abbandonato il lavoro, a causa di licenziamenti o dimissioni, o terminato il periodo formativo in apprendistato.

Nel nuovo Avviso si prevede, invece, l'utilizzo di una piattaforma informatica dedicata alle fasi di richiesta di finanziamento e gestione del voucher, che velocizzeranno l'intera procedura.

Dal 2020, inoltre, a causa dell'emergenza sanitaria legata al COVID, molti apprendisti che hanno usufruito di ammortizzatori sociali, non hanno potuto frequentare la formazione esterna in apprendistato, che come noto – per legge – deve essere erogata durante l'ordinario orario di lavoro. Ciò premesso, si ritiene che il numero minimo di apprendisti per corso debba essere individuato in quello di **8** (arrotondando per eccesso la media degli apprendisti rendicontati nel triennio di riferimento 2019/2021). La nuova metodologia individuata nella sezione 1 del presente documento si basa principalmente sul parametro costo-ora/corso e solo in via residuale e marginale sul parametro costo-ora/allievo. Con l'utilizzo della nuova e sperimentale piattaforma informatica si intende agevolare e velocizzare l'intera procedura e quindi ridurre i tempi delle fasi di richiesta di finanziamento e di gestione del buono formativo; ne consegue che il numero degli apprendisti che abbandonano – tra le citate fasi - la formazione per vari motivi (dimissioni, licenziamento, fine periodo formativo), dovrebbe diminuire e attestarsi sulla media degli apprendisti rendicontati nella precedente programmazione. Nel caso in cui gli Organismi di formazione, in particolare quelli presenti nelle zone interne e svantaggiate, non riuscissero a comporre la classe con il predetto numero minimo di apprendisti, nel tempo massimo che sarà stabilito dal nuovo Avviso, appare opportuno prevedere che i medesimi possano richiedere il finanziamento per il numero di apprendisti per i quali hanno ricevuto le deleghe per l'erogazione della formazione. Quest'ultima previsione consentirebbe di raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, introdurre un elemento più

flessibile e rispondente alle reali dinamiche riscontrate sul territorio inerenti l'effettiva frequenza degli allievi ai corsi e la conclusione da parte dei medesimi dell'attività formativa e, dall'altro, di migliorare la fruibilità e la prossimità dell'offerta formativa pubblica sull'intero territorio regionale. Relativamente a quest'ultimo obiettivo l'intento è quello agevolare tutti i soggetti interessati alla formazione pubblica: i territori dove sono presenti meno imprese che assumono; gli organismi di formazione meno strutturati che non riescono a raggiungere l'utenza minima necessaria per avviare una classe; i lavoratori meno vicini alle sedi degli organismi di formazione, che sarebbero costretti a spostarsi dai comuni dove vivono/lavorano per poter frequentare i corsi organizzati da altri organismi di formazione (che hanno raggiunto il numero di deleghe previsto per l'avvio dei corsi) in comuni più lontani; i datori di lavoro, che vedrebbero ridotte le interruzioni lavorative degli apprendisti, in quanto quest'ultimi sarebbero agevolati dalla frequenza dei corsi presso sedi formative più vicine ai luoghi di lavoro .

Tale scelta risulterebbe, tra l'altro, più rispondente ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto faciliterebbe le operazioni per il finanziamento e la gestione del buono formativo, riducendo le richieste di riattribuzione del medesimo, laddove l'Organismo di formazione non fosse riuscito a comporre una classe con il numero di 8, nel tempo stabilito dall'Avviso. Inoltre, in linea con quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno prevedere l'erogazione dell'attività formativa anche nel caso in cui il numero di apprendisti si riduca a 1 (dopo il periodo concesso per la raccolta delle deleghe), applicando il costo standard per l'erogazione della formazione individuale, pari a € 40,00 ore/apprendista, previsto per operazioni simili e in particolare per l'operazione n. 20 (formazione individuale e individualizzata prevista nell'ambito delle misure 2.A, 2.B, 2.C, 4A, 4C del PON IOG 2014IT05M90P001) dell'Allegato IV (già Allegato VI) contenente “*Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a tabelle standard di costi unitari*” del Regolamento Delegato – UE – 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020.

Relativamente al numero massimo di apprendisti per corso, si ritiene di confermare le indicazioni contenute nel precedente Avviso.

Pescara, 19.09.2022

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Pietro De Camillis,

firmato digitalmente